

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1207 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 4453]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 e il 18 aprile 2007 Monsanto Europe SA ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, tre domande riguardanti il rinnovo dell'autorizzazione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi esistenti derivati da granturco MON 810, dell'autorizzazione di mangimi contenenti e costituiti da granturco MON 810 e dell'autorizzazione del granturco MON 810 in prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli destinati ad alimenti o mangimi, come qualsiasi altro tipo di granturco, inclusa la coltivazione. Dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, tali prodotti sono stati notificati alla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
- (2) Il 9 marzo 2016 Monsanto Europe SA ha inviato una lettera alla Commissione chiedendole che la parte della domanda riguardante la coltivazione fosse considerata separatamente dal resto della stessa. La presente decisione non riguarda pertanto l'uso di sementi di granturco MON 810 per la coltivazione.
- (3) L'immissione in commercio di polline derivato da granturco MON 810 è stata autorizzata dalla decisione di esecuzione 2013/649/UE della Commissione ⁽²⁾ e di conseguenza non è contemplata dalla presente decisione.
- (4) Il 30 giugno 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole (aggiornato il 30 luglio 2009) a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che il granturco geneticamente modificato MON 810, come descritto nella domanda, è sicuro quanto la relativa versione non geneticamente modificata per quanto concerne i potenziali effetti negativi sulla salute umana e animale e che è improbabile che abbia effetti negativi sull'ambiente, tenendo conto dei suoi usi previsti ⁽³⁾.
- (5) Nel suo parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande specifiche poste e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (6) Alla luce di tali considerazioni è opportuno rinnovare l'autorizzazione per gli alimenti e gli ingredienti alimentari derivati da granturco MON 810, ad eccezione del polline, per i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON 810 e per il granturco MON 810 in prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti per tutti gli usi diversi da quelli destinati ad alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/649/UE della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l'immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 302 del 13.11.2013, pag. 44).

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti sugli organismi geneticamente modificati relativo alle domande presentate da Monsanto (EFSA-GMORX-MON810) per il rinnovo ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 dell'autorizzazione a continuare la commercializzazione di 1) alimenti e ingredienti alimentari esistenti derivati da granturco MON810 geneticamente modificato resistente agli insetti; 2) mangimi contenenti e/o costituiti da granturco MON810, compreso l'uso di sementi per la coltivazione; e 3) additivi alimentari e per mangimi e materie prime per mangimi derivati da granturco MON810. The EFSA Journal (2009) 1149, pagg. 1-84.

